

S O M M A R I O

L'ACCERTAMENTO A DISTANZA DELLE INFRAZIONI TRAMITE I RILEVATORI ELETTRONICI: PROFILI DI LEGITTIMITA'

Introduzione 1

IL QUADRO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE

La collocazione delle apparecchiature 3

La documentazione dell' illecito 4

Omologazione e taratura delle apparecchiature 4

L'obbligo della contestazione immediata 6

Questioni sulla competenza territoriale dei Comuni 7

L'ACCERTAMENTO A DISTANZA TRAMITE I RILEVATORI ELETTRONICI E LA TUTELA DELLA PRIVACY (d.lgs. n. 196/03)

Modalità di trattamento dei dati 8

Gli strumenti di tutela 9

a) Il reclamo 9

b) La segnalazione 10

c) Il ricorso 10

d) L'opposizione 11

Alcune tematiche più dibattute in materia di privacy 11

a) Infrazioni rilevate con gli strumenti elettronici 11

b) Notifica delle contravvenzioni e diritto alla riservatezza 12

BIBLIOGRAFIA

L'ACCERTAMENTO A DISTANZA DELLE INFRAZIONI TRAMITE I RILEVATORI ELETTRONICI: PROFILI DI LEGITTIMITA'

di Alessandro Grassi

Introduzione

I notevoli progressi nei settori dell'elettronica e dell'informatica realizzati in questo inizio di millennio lasciano facilmente presagire che, nei prossimi anni, tali tecnologie avranno un ruolo sempre più dominante (e altrettanto condizionante) nella vita sociale. Strumenti come internet, la posta elettronica e i telefoni cellulari condizionano la nostra esistenza al punto tale da ritenerli indispensabili.

Senza dubbio la tecnologia, con le sue continue innovazioni, persegue il lodevole scopo di migliorare la qualità della vita, ma non sempre il perseguimento di un fine meritevole si ottiene senza causare criticità e lesioni degli interessi o dei diritti dei privati.

Il suddetto rischio può manifestarsi anche quando ad avvalersi della tecnologia sono le autorità destinate alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza. Sebbene le innovazioni tecnologiche di cui si parla abbiano finora contribuito efficacemente alla lotta contro la criminalità o altre forme di illiceità, tuttavia è dovere delle Istituzioni vigilare costantemente affinché non si abusino delle medesime per finalità non giustificate da legittime esigenze.

L'introduzione dei rilevatori elettronici per l'accertamento a distanza delle infrazioni al Codice della Strada rappresenta un esempio tipico di applicazione della tecnologia alla tutela della sicurezza stradale e alla repressione delle violazioni; l'utilizzazione di questi strumenti se da un lato ha raggiunto il suo scopo con la dissuasione da comportamenti illeciti, dall'altro ha spesso lasciato spazio a comportamenti lesivi dei diritti soggettivi da parte dei soggetti preposti al controllo.

Negli automobilisti si riscontra, infatti, un diffuso senso di malcontento e di diffidenza nei confronti delle amministrazioni, statali e locali, accusate di utilizzare i rilevatori elettronici principalmente per fare cassa e di trascurare l'obiettivo preminente dei medesimi, cioè la sicurezza degli automobilisti.

In relazione ai provvedimenti d'indirizzo assunti dalle autorità preposte è significativo il provvedimento con il quale il Prefetto di Lodi ([circ. n.9546 del 26/10/2006](#)) ha ribadito che, riconosciuta l'intenzione primaria del legislatore di tutelare la vita umana, l'utilizzazione di suddette apparecchiature non deve essere finalizzata al finanziamento delle casse pubbliche ma solo alla tutela della sicurezza e della circolazione stradale (quindi, la prevenzione e l'educazione alla sicurezza stradale, ancor prima della sanzione). Nella suddetta circolare sono stati, inoltre, confermati i presupposti essenziali per l'utilizzazione dei rilevatori, quali: 1) la ragionevole determinazione dei limiti massimi di velocità; 2) l'opportuna segnaletica; 3) la chiara e corretta informazione agli utenti della strada sulla presenza di queste apparecchiature.

Al riguardo, vale la pena ricordare che talune amministrazioni locali utilizzano spesso in modalità automatica (senza, cioè, la presenza di un'agente accertatore) apparecchiature del tipo Photored F17 per il rilevamento delle infrazioni all'art. 146, comma 6, nuovo C.d.S. (attraversamento con il segnale semaforico rosso), sebbene l'art. 4 del d.l. 121/2002 (convertito nella legge 1 agosto 2002, n. 168) conceda tale prerogativa alle sole fattispecie degli artt. 142 (limiti di velocità) e 148 (divieto di sorpasso), nuovo C.d.S.. Su questi presupposti è stata recentemente presentata alla Camera una proposta di legge (27 marzo 2007, n. 2466) la quale, sul principio dell'interpretazione "tassativa" del sopra citato art. 4, riterrebbe opportuno ribadire l'obbligo della presenza di agenti accertatori agli incroci con semaforo e introdurre l'annullamento automatico delle contravvenzioni elevate in modo non conforme alle disposizioni del d.l. 121/02.

Con riferimento al dibattito sulla meritevolezza delle finalità perseguite e sui limiti entro i quali la Pubblica Amministrazione può provvedere, servendosi delle apparecchiature elettroniche, l'obiettivo del presente studio è quello di analizzare, sotto il profilo della legittimità e della corretta forma di impiego, l'uso dei rilevatori elettronici da parte delle autorità preposte al controllo della circolazione. In tale senso, le riflessioni saranno arricchite da riferimenti alle sentenze più significative e ad alcuni rilevanti contributi dottrinari sull'argomento, anche con riferimento ad alcuni profili di legittimità attinenti alla normativa sulla Privacy.

IL QUADRO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE

L'utilizzazione dei rilevatori elettronici per l'accertamento a distanza delle infrazioni, il cui impiego era già stato previsto dal d.lgs. n. 285/92, è disciplinata specificamente dal d.l. n. 121/2002, successivamente convertito nella l. n. 168/2002. Questa legge non modifica il *corpus* del d.lgs. n. 285/92 (il nuovo Codice della Strada, d'ora in avanti nominato nuovo C.d.S.), ma si affianca ad esso (e al relativo regolamento di attuazione) in posizione di complementarità. L'obiettivo del decreto, pertanto, resta quello di ampliare la disciplina di alcuni aspetti specifici del nuovo C.d.S. rimasti con parziale copertura normativa.

Il fulcro del decreto è costituito dalle previsioni contenute nell'art. 4 che regola l'utilizzazione dei rilevatori in merito alla loro collocazione, alle autorità preposte, alle condizioni giuridiche e tecniche di impiego e alle modalità sulla contestazione immediata.

La collocazione delle apparecchiature

L'impiego dei rilevatori elettronici è motivato dall'esigenza di contrastare in maniera più incisiva ed efficace le infrazioni agli artt. 142, 146 (comma 3) e 148 del nuovo C.d.S. e di garantire, di conseguenza, maggiore sicurezza alla circolazione stradale (urbana ed extraurbana). Le apparecchiature elettroniche possono essere collocate anche a presidio dei varchi di accesso alle *zone a traffico limitato* nei centri urbani con la finalità preminente di regolare il traffico veicolare nelle città. Con il d.l. n. 151/2003 è stato, inoltre, stabilito che dal 30 giugno 2003 è consentito l'accertamento a distanza in modalità elettronica anche delle infrazioni di cui all'art. 176 nuovo C.d.S..

Secondo la norma-base del d. lgs. n. 121/2002 (art. 4) le Autorità preposte al controllo della circolazione stradale (polizia stradale e municipale) possono installare e utilizzare i rilevatori elettronici sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali (art. 2, c. 2, nuovo C.d.S.), previa idonea informativa agli automobilisti; l'utilizzazione di questi strumenti è subordinata alle direttive del Ministero dell'Interno, sentito il parere del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Tuttavia, dal dispositivo completo della norma, si evince che è possibile collocare i suddetti strumenti anche sulle infrastrutture di tipologia C e D (strade extraurbane secondarie o urbane di scorrimento) ma esclusivamente su decreto del Prefetto. Ad esso, in qualità di rappresentante territoriale del Governo nella provincia e, quindi, responsabile dell'ordine pubblico e vertice delle forze di pubblica sicurezza, è attribuito il potere discrezionale di autorizzare la collocazione dei rilevatori elettronici su queste strade, purchè in presenza delle seguenti condizioni (art. 4, c. 2):

- a) elevato tasso di incidentalità stradale;
- b) conformazione plano-altimetrica della strada con condizioni di traffico tali da non consentire il fermo del veicolo senza recare

pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati.

I poteri del Prefetto, in questo caso, sono comunque condizionati (art. 4, c. 2) dalla preventiva consultazione dei competenti organi di polizia stradale e dal parere conforme degli enti gestori delle strade.

La documentazione dell'illecito (art. 4, comma 3)

La caratteristica peculiare dei rilevatori elettronici della velocità è quella di rilasciare un referto fotografico (in caso di utilizzazione di autovelox o mezzi affini) o una ripresa videofilmata⁽¹⁾ (come nell'utilizzazione dei recentissimi sistemi SICVe e Provida 2000) che documentino l'accertamento del fatto costituente illecito amministrativo (in questo caso, la violazione di una norma del nuovo C.d.S.). Ciò si desume dall'art. 345 reg. att. nuovo C.d.S. che prescrive la possibilità, per le apparecchiature elettroniche, di "fissare la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente". Oltre alla documentazione del fatto, il referto deve contenere i dati identificativi del veicolo e del proprietario.

Su questo punto la Corte di Cassazione⁽²⁾, ha confermato il principio che la velocità deve essere rilevata *in modo chiaro ed accertabile* ma, nello stesso tempo, ha negato che i rilevatori devono essere per forza muniti di dispositivi fotografici per l'accertamento delle infrazioni. Laddove infatti si faccia uso di apparecchiature del tipo Telelaser LTI 20-20, che non scattano alcuna fotografia e per i quali è necessaria la preposizione di agenti accertatori, l'osservazione diretta del fatto da parte dei medesimi costituisce di per sé prova dell'illiceità e l'accertamento si configura come "atto a fede privilegiata" (art. 2700 c.c.).

Omologazione e taratura delle apparecchiature (art.4, comma 3)

Il funzionamento dei rilevatori elettronici è attuabile con agenti di polizia *in loco* preposti⁽³⁾ oppure in modalità automatica. Secondo le disposizioni del citato decreto, il funzionamento in modalità automatica è ammesso solo con strumenti debitamente omologati ai sensi dell'art. 45 del nuovo C.d.S., comma 6; tale norma prevede infatti che tutte le apparecchiature elettroniche atte all'accertamento e alla rilevazione automatica delle infrazioni siano sottoposte all'autorizzazione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici "*previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario*" (art. 45, comma 6, nuovo C.d.S.). Tale disposizione si confronta con l'art. 345 del regolamento di attuazione del nuovo C.d.S.) il quale (comma 1) ammette che "*le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto*

⁽¹⁾La norma parla anche di documentazione dell'illecito acquisita con "analoghi dispositivi" a quelli menzionati. Non è chiaro, però, a quali strumenti essa faccia riferimento.

⁽²⁾ [Cass. sez. II civ. - 29/3/2006 n.7282](#)

⁽³⁾In base all'art. 345, comma 4, del regolamento di attuazione C.d.S. la gestione delle apparecchiature è riservata alle forze di polizia stradale alla cui disponibilità sono affidate. Sul punto si veda anche la circ. Ministero dell'Interno n. M/2413-12 - 26/01/2005

scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente."

Conformemente, l'art. 142, comma 6, nuovo C.d.S. prevede che siano ammesse, come fonte di prova, le risultanze derivanti da apparecchiature elettroniche debitamente omologate. Secondo quanto sopra esposto risulta che l'omologazione *specificata* delle singole apparecchiature costituisca un requisito essenziale di legittimità per il loro utilizzo in modalità automatica e, conseguentemente, un requisito di validità degli accertamenti con esse effettuati; senza omologazione tali apparecchiature possono funzionare solo con la preposizione di agenti di polizia. Tale orientamento è confermato da diverse ordinanze dei giudici di pace(4) che, a partire dal 2002, hanno dichiarato l'illegittimità di numerosi verbali poiché fondati su rilevazioni effettuate con apparecchiature non omologate; sulla materia, inoltre, si è pronunciata anche la Corte di Cassazione(5) che, alla luce delle innovazioni introdotte dal d.l. n. 121/02, ha voluto dare un chiarimento definitivo.

La Suprema Corte, pur confermando la validità dei verbali antecedenti al d.l. n. 121/02 - poiché l'uso delle apparecchiature era già previsto dal nuovo C.d.S. - ed escludendone la *retroattività*, ha confermato che le condizioni *ex nunc* per l'uso legittimo delle medesime siano: a) *l'informazione agli utenti della strada*; b) *la tipologia delle infrastrutture*; c) *la necessità di un decreto del prefetto*; d) *la specifica omologazione per il funzionamento in modalità automatica*. Quindi, pur salvando le vecchie multe la Cassazione ha però confermato i limiti operativi per tutte le apparecchiature atte all'accertamento a distanza secondo il d.l. n. 121/02.

In tema di requisiti tecnici è, invece, opportuno affrontare la questione della *taratura*(6) delle apparecchiature elettroniche. Essa consiste in una serie di operazioni di misurazione effettuate comparando i risultati dello strumento da verificare con quelli di uno strumento più accurato, con il conseguente rilascio di un idoneo certificato. La materia è disciplinata dal Sistema Nazionale di Taratura (SNT), istituito con l. n. 273/91, che individua gli Istituti Metrologici Nazionali (IMN) operanti secondo le proprie legittime competenze. Tale sistema realizza e conserva i campioni nazionali delle varie grandezze metrologiche (secondo il d.m. n. 591/93) e da esso dipendono i centri SIT (Servizio Italiano di Taratura), abilitati alle operazioni di misura. Secondo quanto affermato in una circolare del Ministero dell'Interno (7), in base all'art. 4 del d.m. 29/10/1997 non sussiste un vero e proprio obbligo di taratura degli strumenti, a meno che non sia prescritta nei manuali d'uso delle apparecchiature medesime; inoltre, quando le apparecchiature agiscono sotto il controllo esclusivo degli agenti di polizia stradale, il corretto funzionamento degli strumenti risulterebbe garantito dagli agenti stessi. Ad ogni modo, affinché le apparecchiature, purché omologate, possano funzionare in modalità automatica (cioè, senza la preposizione di agenti) deve ritenersi necessaria una verifica periodica (annuale) del funzionamento, affidando detto incarico al costruttore stesso o ad un'officina da esso autorizzata(8).

(4) Sull'argomento si veda GdP Taranto n. 3257/ 27.5.2005 ; GdP Prato n. 349/7.5.2005.

(5) Cass., sez. I civ., n. 15348/05 .

(6) A.TONELLI, *Misuratori di velocità* - Lex Guide Pratiche, Edizioni Experta - Forlì, 2006 - pp. 78-88.

(7) Circ. n. 300/A/1/43252/144/5/20/3 - 30/06/2005

(8) Tali operazioni non hanno, però, nulla a che vedere con la taratura e, secondo il d.m. (Ministero Attività Produttive) 10/12/2001, art. 2 i laboratori o le officine che le effettuano devono operare in regime di indipendenza da interessi commerciali, finanziari e societari con gli utenti metrici.

L'orientamento giurisprudenziale sulla questione è evidenziato in numerose pronunce, come quella del [GdP Lecce – 15/04/2005](#) che ha dichiarato l'illegittimità di un accertamento adducendo, tra le motivazioni, l'assenza della taratura di una apparecchiatura del tipo photored; quella del [GdP Moncalvo – 17/12/2005](#), assieme a quella [GdP Recco – 07/06/2006](#) (entrambe sull'uso dell' autovelox), nelle quali è stato dichiarato che, nell'esigenza di garantire al cittadino il diritto alla difesa nonché la trasparenza nell'attività di accertamento delle violazioni al nuovo C.d.S., sussiste la necessità della taratura periodica delle apparecchiature per l'accertamento a distanza delle infrazioni

Ne consegue che, per una parte della giurisprudenza, la taratura viene ritenuta un'operazione di verifica tecnica essenziale per il corretto funzionamento degli strumenti e può costituire un requisito di validità dei verbali di accertamento.

L'obbligo della contestazione immediata

In linea generale e di principio l' art. 200 nuovo C.d.S. afferma che la contestazione dell'infrazione deve essere immediata e deve essere redatto un verbale da consegnare direttamente al trasgressore o al soggetto obbligato in solido. In tale modo viene rispettato il principio della trasparenza dell'azione amministrativa (specialmente quando ha carattere sanzionatorio) previsto anche come garanzia di legittimità nell'esercizio dei pubblici poteri. La norma, tuttavia, non conferisce un carattere di tassatività all'obbligo dell'immediatezza, bensì offre *lato sensu* una possibilità di deroga nell'inciso "...quando possibile...". Ne deriva (art. 201, comma 1-*bis* nuovo C.d.S.; art. 384 reg. att. C.d.S.) che, in alcuni casi specificamente previsti dalla legge, la contestazione immediata non è obbligatoria e la notifica può essere effettuata in tempi successivi(purchè avvenga entro i termini previsti dalla legge).

I casi di deroga all'obbligo previsti dall'art. 201 nuovo C.d.S., comma 1-*bis*, modificato con le novità introdotte dal d.l. n. 151/03 (la riforma della patente a punti), sono:

- a) *l'impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;*
- b) *l'attraversamento di un incrocio con semaforo indicante il rosso;*
- c) *il sorpasso vietato;*
- d) *l'accertamento della violazione in assenza del trasgressore o del proprietario del veicolo;*
- e) *l'accertamento della violazione attraverso le apposite apparecchiature di rilevamento gestite dalla Polizia Stradale che consentono la determinazione dell'illecito in un tempo successivo, poiché il veicolo è distante dal luogo dell'accertamento e non può essere fermato nei modi regolamentari*
- f) *l'accertamento con i dispositivi di cui all' art. 4 del d.l. n. 121/02;*

g) *la rilevazione degli accessi nelle z.t.l. e nelle corsie riservate con i dispositivi previsti dall' art. 17, comma 133-bis, l. n. 127/97.*

In questi casi, peraltro, non è necessario specificare i motivi che non hanno consentito la contestazione immediata, ma è sufficiente richiamare la circostanza di legge che ha agito come esimente dal predetto obbligo.

Negli altri casi l'agente accertatore deve sempre procedere alla contestazione immediata, pena l'annullabilità del verbale; tuttavia, trovandosi nell'impossibilità di fermare il veicolo per effettuare la contestazione, l'agente ha l'obbligo di riportare sul verbale una descrizione sintetica dei motivi dello impedimento.

Sulla contestazione immediata è da segnalare un'importante pronuncia della Corte di Cassazione(9), la quale ha confermato il principio secondo cui, quando non è possibile effettuare la contestazione immediata di un' infrazione – compresi i casi di rilevazione tramite apparecchiature elettroniche - quest'ultima deve essere successivamente notificata al trasgressore, indicando i motivi che l'hanno impedita (oltre agli estremi dell'infrazione).

L' omessa comunicazione delle motivazioni si configura, perciò, come vizio di legittimità che costituisce, conseguentemente, motivo di annullabilità del verbale.

Questioni sulla competenza territoriale dei Comuni

In tempi recenti si è discusso se le forze di Polizia Municipale, nel momento in cui utilizzano i rilevatori elettronici, possano estendere la loro competenza anche agli accertamenti al di fuori del centro abitato, cioè su tutte quelle strade esterne alla "cerchia delle mura" ma rientranti nella circoscrizione comunale, senza l'autorizzazione del Ministero dell'Interno. La Cassazione(10) si è espressa sostenendo che la Polizia Municipale, quando svolge compiti di polizia stradale, può legittimamente operare su tutto il territorio di competenza del Comune , ivi comprese le strade al di fuori del centro abitato. Inoltre, considerato che la Polizia Municipale ha pieni poteri nell'accertamento delle violazioni esclusivamente nell'ambito del territorio comunale - poteri che le vengono conferiti dall'art. 5, comma 1, lett. b) l. 685/81, opportunamente richiamata dall'art. 22 reg. att. nuovo C.d.S. – non è necessaria l'autorizzazione preventiva del Ministero dell' Interno o del Prefetto, poiché è attribuito a tali organi il potere di coordinare l'intera attività di polizia stradale sul territorio provinciale, non già anche quello di impartire dirette disposizioni alla Polizia Municipale di un dato comune.

(9) Cass. civ. – 14/3/2005 n. 5528

(10) Cass. civ. – n. 3761/01;

L'ACCERTAMENTO A DISTANZA TRAMITE I RILEVATORI ELETTRONICI E LA TUTELA DELLA PRIVACY (d.lgs. n. 196/03).

In ragione di quanto stabilito dal d.l. 121/2002, art. 4, è dovere delle Autorità pubbliche preposte al controllo della circolazione stradale di dare informativa agli automobilisti della presenza di rilevatori elettronici della velocità e delle infrazioni al Codice della Strada; mentre il Reg. Att. nuovo C.d.S., art. 345, comma 1, prevede espressamente che l'uso dei rilevatori elettronici deve rispondere al dovere di tutelare la riservatezza degli automobilisti.

Nelle due norme si rileva che il legislatore ha tenuto conto, nella *ratio legis*, delle disposizioni riguardanti la tutela della privacy.

Di conseguenza, le forze di Polizia preposte al controllo della circolazione stradale procedono ad accertamenti tramite i rilevatori elettronici, devono attenersi scrupolosamente alle norme che tutelano la privacy. In caso di mancata ottemperanza a tali norme, le risultanze degli accertamenti non sono valide e i dati reperiti non possono essere utilizzati (d. lgs. 196/03 art. 11, c. 2). Inoltre, il titolare del trattamento può essere soggetto a sanzioni amministrative e penali.

La materia della protezione dei dati rilevati con strumenti elettronici di controllo della circolazione stradale viene descritta nel d. lgs. 196/03 - Titolo II: "Trattamento dei dati personali da parte di forze di polizia".

Il Codice Privacy distingue tra *disciplina speciale* e *regime ordinario*. La disciplina speciale (artt. 53-57) rappresenta una deroga al regime ordinario e, pertanto, autorizza le forze di polizia ad effettuare un trattamento dei dati personali soltanto in presenza di investigazioni di polizia giudiziaria e con finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza, della prevenzione, dell'accertamento e della repressione dei reati (art. 53).

Nei casi diversi dai precedenti anche le forze di polizia, specie se svolgono una normale attività di controllo, devono attenersi alle disposizioni del regime ordinario come qualunque altra pubblica autorità o soggetto pubblico.

Le modalità di trattamento dei dati (d. lgs. 196/03 art. 11)

La normativa in esame prevede la nomina di un titolare o responsabile del trattamento dei dati, identificabile, quando si opera nel diritto pubblico, nell'autorità o nell'ente che ha emanato il provvedimento. Nel caso delle contravvenzioni per violazioni al C.d.S. il responsabile è riconosciuto nell'autorità di polizia che ha proceduto alla contestazione.

Conseguentemente al loro incarico i responsabili del trattamento devono garantire che i dati siano:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi e utilizzati per finalità compatibili con gli scopi del trattamento;
- c) esatti e periodicamente aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per cui sono stati raccolti e trattati;

- e) conservati in una forma tale da consentire l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati.

Ne discende che la mancata osservanza o violazione di questi precetti comporta il divieto di utilizzo dei dati personali acquisiti. In tal modo il legislatore ha posto un criterio a protezione dell'utente nel caso sia stata fatta un'incursione illegittima su suoi dati personali da parte delle autorità, anche se spetta all'utente stesso il non facile onere di dimostrare l'illegittimità nell'acquisizione.

Gli strumenti di tutela

Una volta stabilito che nell'accertamento a distanza è obbligo delle forze dell'ordine con compiti di polizia amministrativa di adottare tutte le cautele necessarie per rispettare la privacy degli automobilisti, quali sono gli strumenti per tutelarli?

Il d. lgs. 196/03 attribuiti i poteri di vigilanza sull'applicazione e il rispetto della normativa *de quo* all'Autorità Garante riconosce al cittadino i seguenti diritti:

- a) accesso ai dati personali conservati dalle PP. AA.;
- b) aggiornamento, rettificazione o integrazione dei dati;
- c) cancellazione o trasformazione in forma anonima o blocco dei dati se il trattamento è avvenuto in violazione di legge;
- d) opposizione al trattamento se sussistono legittimi motivi.

Per quanto riguarda le azioni a tutela dei propri diritti l'interessato, in caso riscontri evidenti violazioni alla normativa sulla privacy, ai sensi dell'art. 141 può esperire le seguenti azioni : a) il reclamo b) la segnalazione al Garante c) il ricorso.

a) Il reclamo (artt. 142-143)

Se si verifica una violazione alla legge in parola l'interessato ha diritto a presentare *un reclamo* al Garante (art. 142) con l'indicazione circostanziata del fatto in cui si ravvisa l'illegittimità.

Il Garante, riconosciuta la fondatezza dell'istanza per il reclamo, avvia l'istruttoria preliminare al termine della quale è emanato un provvedimento ai sensi dell'art. 143. Tale decisione può consistere tanto nell'invito rivolto al titolare ad effettuare il blocco dei dati, quanto nella prescrizione di opportune misure in conformità alle disposizioni vigenti come il blocco o il divieto, totali o parziali, del trattamento illecito (11).

(11) Sul punto si consulti [FALZONE, Privacy e Autovelox. I diritti dell'automobilista](#)

b) La segnalazione (art. 141b)

Se vengono a mancare alcuni dei presupposti necessari per proporre un reclamo oppure se non c'è un concreto interesse a ricorrere, può essere effettuata una semplice *segnalazione al Garante* con la quale si intende sollecitare il titolare dei dati (le forze di Polizia) a un'azione di controllo e di verifica sull'applicazione della normativa.

In seguito alla segnalazione il Garante non ha alcun l'obbligo di dare seguito a un procedimento amministrativo.

c) Il ricorso (artt. 145-150)

E' un' istanza per aprire un procedimento giustiziale, quindi, un ricorso gerarchico per il quale vale il principio *electa una via spatium non datur ad alteram*. Ciò significa che tale rimedio è esperibile solamente qualora l'interessato non abbia già presentato ricorso all'autorità giurisdizionale competente per materia (generalmente il TAR). Il ricorso viene proposto quando il responsabile del trattamento dei dati non ha dato in tempo utile una risposta soddisfacente alla segnalazione. Perciò l'interessato, nel pericolo di un pregiudizio alle proprie posizioni giuridiche, ha la facoltà di adire il Garante.

Il ricorso non ha per oggetto il verbale di contestazione, bensì il comportamento negligente del titolare riguardo al trattamento dei dati personali; per essere ammissibile deve rispondere ai requisiti di legittimità previsti dall' art. 147 d. lgs. 196/03. E' inammissibile (art. 148) quando proviene da un soggetto non legittimato; quando è già stato proposto ricorso all'autorità giudiziaria; quando manca di uno degli elementi costitutivi di cui al citato art. 147; quando proviene da un soggetto non legittimato; quando è già stato proposto ricorso all'autorità giudiziaria. Il Garante, una volta esclusa l'inammissibilità *a priori* del ricorso, invita il titolare-responsabile a procedere all'adesione spontanea(12), la quale comporterebbe conseguentemente il non luogo a procedere.

Nel caso in cui il procedimento sia stato avviato, si apre un contraddittorio fra le parti (il titolare e l'interessato) con facoltà per entrambe di produrre le memorie o altra documentazione probatoria (art. 149) (13).

Il procedimento può concludersi o con il rigetto dell'istanza oppure con la decisione di imporre al titolare dei dati la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure a tutela dei diritti del ricorrente (ad es. la distruzione delle immagini illegalmente acquisite) e assegnando un termine ad adempiere. In via cautelare il Garante può ordinare provvisoriamente il blocco al trattamento dei dati illegittimamente acquisiti (in questo caso le immagini acquisite tramite autoveloce, photored o safety tutor) o, su richiesta di parte, disporre delle perizie (art. 149) con un provvedimento determinante il contenuto dell'incarico e i termini di esecuzione.

(12) Con questo termine si indica ogni atto dell' autorità amministrativa che configura una revoca o un annullamento del provvedimento. Nella fattispecie esaminata si ha adesione spontanea quando, ad esempio, la Polizia Stradale o Municipale decide per l'annullamento del verbale e della sanzione amministrativa, rinunciando così a ogni pretesa.

(13) A. DEL NINNO, *La tutela dei dati personali - Guida pratica al Codice della Privacy*. p. 681 - CEDAM, Padova, 2006.

Il provvedimento finale viene comunicato alle parti entro dieci giorni (art. 150) ma se il Garante non si pronuncia entro sessanta giorni dalla proposizione dell'istanza, il ricorso si ritiene respinto poiché vale, in questo caso, la regola del *silenzio-rigetto*.

d) L'opposizione (art. 151)

In base al principio della giurisdizione esclusiva il titolare/responsabile dei dati ha la facoltà di impugnare con l'opposizione i provvedimenti del Garante, ricorrendo all'autorità giudiziaria ordinaria che, ex art. 152 d. lgs. 196/03, è il Tribunale Civile.

Alcune tematiche più dibattute in materia di privacy

a) Infrazioni rilevate con strumenti elettronici

Secondo il parere del Garante (14) risulta infondata la questione sulle eventuali violazioni alla riservatezza degli automobilisti, in presenza di infrazioni rilevate con gli strumenti elettronici per il controllo del traffico. L'uso di tali strumenti, poichè preventivamente omologati con decreto ministeriale ed essendo il loro esercizio disciplinato dal D.P.R. 22/06/1999 n. 250 (redatto seguendo le indicazioni del Garante stesso), è pienamente lecito e quindi non può configurarsi *a priori* alcuna violazione della privacy(15). Pertanto, né la normativa generale sulla privacy, né il provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza del 29/04/2004 ritengono necessario che, nei verbali di contestazione, sia menzionata l'autorizzazione preventiva del Garante per l'utilizzazione di tali strumenti.

Si deve precisare che il citato decreto si riferisce all'utilizzazione di telecamere nei varchi di accesso alle z.t.l., mentre il Garante parla di "semafori spia"; perciò, non è da escludere che l'efficacia del parere si estenda anche a strumenti di rilevazione delle infrazioni al segnale rosso di arresto (segnalate con strumenti del tipo photored o trafficphot) o a i limiti di velocità (autovelox, telelaser, tutor).

b) Notifica delle contravvenzioni e diritto alla riservatezza

Nella fase di notifica degli atti amministrativi (come i verbali di contravvenzione) non sempre è facile contemperare l'esigenza di pubblicità nelle comunicazioni e il diritto degli interessati alla non-divulgazione dei propri dati personali, soprattutto quando è possibile il rischio di "informare" fortuitamente anche persone estranee ai fatti

(14) Newsletter 5-11 luglio 2004, n. 220.

(15) Si richiede un'autorizzazione preventiva del Garante solo in caso di ripresa videofotografica di dati biometrici (es. riconoscimento del volto).

b) Notifica delle contravvenzioni e diritto alla riservatezza

Nella fase di notifica degli atti amministrativi (come i verbali di contravvenzione) non sempre è facile contemperare l'esigenza di pubblicità nelle comunicazioni e il diritto degli interessati alla non-divulgazione dei propri dati personali, soprattutto quando è possibile il rischio di "informare" fortuitamente anche persone estranee ai fatti.

In caso di contravvenzioni rilevate con l'autovelox il nuovo C.d.S. (art. 201) e il relativo regolamento di attuazione (art. 384) prevedono l'obbligo di notifica del provvedimento all'interessato, ma non altrettanto l'obbligo di allegare la relativa fotografia, proprio per rispettare il diritto alla riservatezza degli automobilisti previsto dall'art. 345 reg. att. nuovo C.d.S.. Pertanto non esiste alcun obbligo di trasmissione delle fotografie, né un divieto di trasmetterle.

Ben diverso è il caso in cui l'intestatario del veicolo volesse dimostrare che al momento dell'infrazione non era alla guida del mezzo poiché, in tal caso, quest'ultimo avrebbe la facoltà di ottenere dall'autorità competente l'esibizione della fotografia come prova della propria estraneità all'illecito commesso. In ogni caso, nella procedura di notifica, non sussiste alcun obbligo per l'autorità di comunicare d'ufficio le fotografie (16).

(16) Sul punto v. parere Garante della Privacy sul bollettino n. 6/settembre 1998, p.13 in www.garanteprivacy.it

BIBLIOGRAFIA

A. DEL NINNO, *La tutela dei dati personali*, Cedam, Padova, 2006

E. FALZONE, *Privacy e Autovelox. I diritti dell'automobilista*
Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti ACI, 2006

A. TONELLI, *Misuratori di velocità*, Experta Edizioni, Forlì, 2006

GIURISPRUDENZA E ATTI AMMINISTRATIVI

Cass. Civ. – n. 3761/01

Cass. Civ. – 14/3/2005 n. 5528

Cass. sez. I Civ. - 21/7/2005 n. 15348
Cass. sez. II Civ. - 27/3/2006 n. 7282

GdP Prato - 7/5/2005 n. 349
GdP Taranto - 27/5/2005 n. 3257
GdP Moncalvo - 17/12/2005
GdP Recco - 7/6/2006

Circ. Pref. Lodi. - 26/10/2006 n. 9546
Circ. Min. Interno M/2413-12 - 26/01/2005
Circ. Min. Interno 300/A/143252/144/5/20/3 - 30/06/2005

Garante Privacy - Bollettino n. 6/settembre 1998
Garante Privacy - Newsletter 5-11 luglio 2004 n. 220